minacciare di ricorrere alla forza per la soluzione del problema tedesco o del problema di Berlino.

I Capi di Stato e di Governo dei paesi non legati ai blocchi decidono che questa dichiarazione venga inviata alle Nazioni Unite e portata a conoscenza di tutti gli Stati membri di questa organizzazione mondiale. Questa dichiarazione verrà consegnata anche a tutti gli altri paesi.

II.

Trattati tra l'Italia e la Somalia (*)

1. - **Accordo per il regolamento generale degli interessi bananieri** (Roma, 23 novembre 1960).

Il Governo italiano ed il Governo somalo, allo scopo di disciplinare e sviluppare i rapporti esistenti fra i due Paesi nel campo della produzione e del commercio bananiero, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo italiano — allo scopo di creare le condizioni più favorevoli per il miglioramento, lo sviluppo ed il collocamento della produzione bananiera somala — disporrà, compatibilmente con gli obblighi che gli derivano da altri impegni internazionali precedentemente presi, per l'acquisto attraverso la Azienda Monopolio Banane — secondo i compiti istituzionali dell'Azienda stessa — di un quantitativo di banane di produzione somala da concordarsi di anno in anno fra i due Governi.

Il Governo italiano continuerà ad approvvigionarsi di banane anche da altri mercati: gli acquisti da qualunque fonte saranno comunque subordinati alla capacità di assorbimento del mercato italiano ed alla buona qualità e sanità del prodotto.

Articolo 2.

Il Governo somalo, allo scopo di porre in essere i presupposti necessari perchè il Governo italiano possa dare concreta esecuzione a quanto convenuto nall'art. 1, adotterà ogni possibile provvidenza atta ad adeguare il prezzo del prodotto a quello del mercato internazionale, nonchè ad assicurare la buona qualità. A tal fine il Governo somalo curerà di ridurre il costo di produzione, esaminando in particolare l'adozione di sgravi fiscali, con speciale riferimento a quelli doganali.

---

* Gli altri Trattati precedentemente conclusi tra l'Italia e la Somalia (Trattato di amicizia; Convenzione consolare; Accordo commerciale, di pagamenti e di collaborazione economica e tecnica; Accordo sui servizi aerei; Scambio di note relative alla circolazione monetaria in Somalia; e Accordo monetario), sono stati pubblicati nel fascicolo n. 3, XXVII (1960) e n. 2, XXVIII (1961) di questa Rivista (*N. d. R.*).

Articolo 3.

Ai fini della fornitura all'Italia del quantitativo di banane stabilito in base allo scambio di Note allegato al presente Accordo, le singole aziende produttrici ed esportatrici di banane in Somalia saranno rappresetate, nei rapporti con l'Azienda Monopolio Banane, dalla Federazione Bananicoltori della Somalia costituitasi sotto la ragione sociale F.E.B.A.S.

In conformità delle condizioni negoziate tra la F.E.B.A.S. e l'Azienda Monopolio Banane, i contratti saranno stipulati fra la suddetta Azienda e le due società raggruppanti le Aziende che operano rispettivamente nel comprensorio dello Scebeli e nel comprensorio del Giuba.

Articolo 4.

Il regolamento delle forniture previste dal presente Accordo avverrà in base alle norme vigenti in materia di pagamento tra l'Italia e la Somalia al momento in cui avranno luogo le operazioni relative all'esecuzione dell'Accordo stesso.

Articolo 5.

È istituita, con sede a Mogadiscio, una Commissione mista paritetica, composta da rappresentanti del Governo italiano (con la partecipazione di un esperto dell'Azienda Monopolio Banane) e da rappresentanti del Governo somalo (con la partecipazione di un rappresentante della F.E.B.A.S.), con competenza su quanto attiene alla attuazione del presente Accordo. I rappresentanti del Governo italiano e del Governo somalo potranno farsi assistere da altri esperti.

In particolare la Commissione mista avrà il compito di assicurare che la produzione, l'imballaggio, il trasporto terrestre e l'imbarco delle banane da esportare in Italia avvengano in conformità degli impegni assunti e che il rilascio delle licenze di esportazione alle singole società interessate avvenga in tempo utile.

Articolo 6.

Il presente Accordo entra il vigore il 1° gennaio 1961 e sarà valido fino al 31 dicembre 1965.

Fino al 31 dicembre 1960 la fornitura di banane somale all'Italia sarà disciplinata in base ai contratti in corso fra la Azienda Monopolio Banane e le società di aziende produttrici ed esportatrici.

Qualora il presente Accordo non sia stato denunciato almeno un anno prima della sua scadenza, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Plenipoenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

SCAMBIO DI NOTE

tra il Ministro degli esteri italiano on. Antonio Segni

ed il Ministro della sanità e del lavoro somalo on. Scek Ali Giumale

Roma, lì 23 novembre 1960

Eccellenza,

in relazione all'Accordo tra i nostri due Paesi per il regolamento generale degli interessi bananieri, firmato in data odierna, ho l'onore di far presente, a nome del Governo italiano, quanto segue.

In applicazione dell'art. 1 e con le riserve ivi indicate, il quantitativo massimo di importazione in Italia di banane somale viene aumentato, per l'anno 1961, di quintali 120.000, rispetto al quantitativo del 1960, e stabilito, pertanto, in complessivi quintali 770.000. Tale aumento verrà applicato a decorrere dal quarto trimestre del 1960 per una media di 10.000 quintali mensili.

Ulteriori aumenti del quantitativo stabilito per il 1961 potranno essere convenuti tra i due Governi, con preavviso di almeno sei mesi e con il rispetto degli obblighi e delle condizioni previsti negli artt. 1 e 2.

Il Governo somalo disporrà circa l'assegnazione, fra le aziende produttrici ed esportatrici di banane in Somalia, di ciascun aumento annuale rispetto al quantitativo fissato per il 1960, a cominciare dall'aumento di 120.000 quintali sopra indicato.

Nel caso di riduzione del quantitativo annuo di esportazioe di banane somale in Italia dovuto a contrazione delle possibilità di assorbimento globale del mercato italiano, l'aliquota assegnata a ciascuna azienda produttrice ed esportatrice sul predetto quantitativo verrà ridotta in misura proporzionale.

Gli attuali coltivatori di banane hanno diritto all'assegazione di un quantitativo annuo di esportazioe di banane somale in Italia non inferiore a quello loro singolarmente assegnato nel 1960, sempre che tale quantitativo sia dagli stessi effettivamente prodotto nelle rispettive aziende, salvo la riduzione di aliquota sopra prevista.

Qualora V.E. concordi con quanto precede, la presente Nota e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi ai fini del regolamento generale degli interessi bananieri.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a V.E. gli atti della mia più alta considerazione.

ANTONIO SEGNI

Roma, lì 23 novembre 1960

Eccellenza,

ho l'onore di segnare ricevuta della nota di V.E. in data odierna del seguente tenore:

« In relazione all'Accordo tra i nostri due Paesi per il regolamento generale degli interessi bananieri, firmato in data odierna, ho l'onore di far presente, a nome del Governo italiano, quanto segue.

In applicazione dell'art. 1 e con le riserve ivi indicate, il quantitativo massimo di importazione in Italia di banane somale viene aumentato, per l'anno 1961, di

quintali 120.000, rispetto al quantitativo del 1960, e stabilito, pertanto, in complessivi quintali 770.000. Tale aumento verrà applicato a decorrere dal quarto trimestre del 1960 per una media di 10.000 quintali mensili.

Ulteriori aumenti del quantitativo stabilito per il 1961 potranno essere convenuti tra i due Governi, con preavviso di almeno sei mesi e con il rispetto degli obblighi e delle condizioni previsti negli artt. 1 e 2.

Il Governo somalo disporrà circa l'assegnazione, fra le aziende produttrici ed esportatrici di banane in Somalia, di ciascun aumento annuale rispetto al quantitativo fissato per il 1960, a cominciare dall'aumento di 120.000 quintali sopra indicato.

Nel caso di riduzione del quantitativo annuo di esportazione di banane somale in Italia dovuto a contrazione delle possibilità di assorbimento globale del mercato italiano, l'aliquota assegnata a ciascuna azienda produttrice ed esportatrice sul predetto quantitativo verrà ridotta in misura proporzionale.

Gli attuali coltivatori di banane hanno diritto all'assegazione di un quantitativo annuo di esportazione di banane somale in Italia non inferiore a quello loro singolarmente assegnato nel 1960, sempre che tale quantitativo sia dagli stessi effettivamente prodotto nelle rispettive aziende, salvo la riduzione di aliquota sopra prevista.

Qualora V.E. concordi con quanto precede, la presente Nota e la risposta che V.E. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo tra i nostri due Governi ai fini del regolamento generale degli interessi bananieri ».

In risposta ho l'onore di informare V.E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto proposto in detta Nota.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

SCEK ALI GIUMALE

2. - **Accordo di cooperazione tecnica** (Roma, 26 aprile 1961).

Il Governo italiano ed il Governo somalo, ispirandosi ai principi di stretta collaborazione che sono alla base dei rapporti fra i due Paesi, considerata la richiesta avanzata dal Governo somalo di potersi avvalere di esperti e tecnici italiani per consolidare e sviluppare l'organizzazione amministrativa, economica, sociale e tecnica del Paese, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo italiano si impegna a mettere a disposizione del Governo somalo, a sua richiesta, esperti e tecnici addossandosi l'onere finanziario dei loro emolumenti entro i limiti di spesa stabiliti dalla legge italiana di esecuzione del presente Accordo.

Gli esperti e tecnici potranno venire scelti sia fra i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici italiani, sia fra professionisti e tecnici privati aventi nazionalità italiana.

Articolo 2.

Le richieste di esperti e tecnici italiani dovranno essere dirette dal Governo somalo al Governo italiano per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana

in Mogadiscio. Nella richiesta dovranno essere indicate: la categoria dell'esperto o del tecnico, le funzioni che gli saranno attribuite, la località in cui dovrà risiedere e la presumibile durata dell'impiego in Somalia.

Il Governo somalo potrà indicare nominativamente le sue eventuali preferenze per esperti e tecnici italiani che ritenga particolarmente idonei ai compiti cui sono destinati.

Entro il più breve tempo possibile la Rappresentanza diplomatica italiana in Mogadiscio comunicherà al Governo somalo il nome delle persone proposte, specificando per ciascuna l'ammontare delle competenze che dovranno far carico al Governo Italiano. Il Governo somalo, da parte sua, comunicherà al più presto la sua accettazione e, per quanto lo riguarda, la conferma delle condizioni d'impiego.

Articolo 3.

Gli esperti e tecnici italiani dovranno essere impiegati per le funzioni per cui sono stati richiesti. Eventuali cambiamenti di funzione potranno essere decisi d'accordo tra il Governo somalo e la Rappresentanza diplomatica italiana in Mogadiscio.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, il Governo somalo — previa consultazione con il Governo italiano — potrà disporre il trasferimento di un esperto o di un tecnico italiano da una sede ad un'altra, purchè ciò non sia in contrasto con il loro stato giuridico e con le specifiche condizioni del loro contratto d'impiego.

Per consentire agli esperti e tecnici suddetti di adempiere alla missione loro affidata con il prestigio e l'autorità necessari, il Governo somalo curerà che venga loro assicurato, nei rapporti d'ufficio con le Autorità locali e nei rapporti sociali, un trattamento adeguato al loro grado ed alle funzioni esercitate.

Il Governo italiano, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 5 del presente Accordo, si riserva la facoltà, previa consultazione col Governo somalo, di richiamare gli esperti e tecnici che esso ritenga opportuno far rimpatriare, sia per esigenze di servizio, sia perchè non più in condizioni di esercitare adeguatamente le funzioni per le quali erano stati destinati.

Il Governo italiano non mancherà d'altra parte di soddisfare le eventuali richieste del Governo somalo tendenti a sostituire un esperto o un tecnico italiano prima dello spirare del suo incarico, qualora se ne ravvisasse l'opportunità.

Articolo 4.

Il Governo italiano provvederà direttamente al pagamento degli emolumenti dovuti agli esperti e tecnici italiani, comprendenti gli assegni fissi e continuativi ed il rimborso delle spese per viaggi di trasferimento (inclusi anche quelli dei familiari a carico), le indennità per invalidità, decessi e licenziamenti.

Il Governo somalo provvederà — ove ciò sia richiesto dalle funzioni esercitate e dalle condizioni locali — a mettere a disposizione degli esperti e tecnici i necessari mezzi di trasporto e, quando ciò non sia possibile, a corrispondere loro una adeguata indennità.

Saranno anche a carico del Governo somalo le indennità straordinarie, quali quella di missione, di lavoro straordinario ed ogni altro compenso speciale previsto dalle disposizioni vigenti in Somalia.

Le indennità straordinarie di cui al precedente comma saranno commisurate al grado ed alle funzioni attribuite all'esperto e tecnico e non potranno in alcun caso essere inferiori a quelle corrisposte ad esperti e tecnici stranieri di uguale grado e funzioni, messi a disposizione del Governo somalo da Organizzazioni internazionali o da terzi Stati.

Infine saranno riconosciuti ai suddetti esperti e tecnici tutti i diritti loro spettanti in base al rapporto d'impiego intercorrente fra loro e le Autorità italiane ed in particolare il diritto al congedo, sia ordinario che straordinario.

Articolo 5.

Gli esperti e tecnici italiani risponderanno — per quanto riguarda l'espletamento delle loro funzioni — alle competenti autorità della Somalia.

Essi si asterranno da ogni attività politica o comunque incompatibile con le loro funzioni. Si asterranno altresì da ogni altra attività remunerata, a meno che non vi siano stati espressamente autorizzati dal Governo somalo.

Agli effetti organizzativi, amministrativi e disciplinari, essi faranno capo esclusivamente alla autorità diplomatiche e consolari italiane in Somalia.

Articolo 6.

Il Governo somalo riconosce agli esperti e tecnici italiani:

1) il godimento dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;

2) l'esenzione dalle imposte sul reddito relative agli emolumenti corrisposti loro dal Governo italiano;

3) l'esclusione, per loro e per i loro familiari, delle disposizioni relative all'ingresso degli stranieri in Somalia ed alle formalità di registrazione prescritte per gli stranieri;

4) il godimento, insieme con i loro familiari, delle stesse facilitazioni di rimpatrio concesse, in base alle norme e consuetudini internazionali, ai membri delle missioni diplomatiche e consolari in caso di crisi internazionale;

5) il diritto di importare in franchigia il loro mobilio, le loro autovetture e i loro effetti personali al momento del loro arrivo in Somalia, e di analoga franchigia al momento della loro partenza definitiva;

6) la facoltà di trasferire liberamente, durante la loro permanenza in Somalia, i propri risparmi sugli emolumenti, ordinari o straordinari, percepiti in valuta somala;

7) in ogni caso, agli esperti e tecnici italiani non potrà essere riservato in ogni settore un trattamento inferiore a quello goduto dai funzionari somali o dagli esperti di un terzo Paese dello stesso grado e che esercitano le stesse funzioni.

Articolo 7.

Poichè l'attività degli esperti e dei tecnici italiani viene svolta nell'interesse della Somalia, il Governo somalo risponderà dei danni e di altra perdita derivanti da un atto o da una omissione imputabile agli esperti e tecnici italiani nell'esercizio delle loro funzioni, salvo nei casi di dolo.

Articolo 8.

Qualora sorga tra le Parti contraenti una divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, le Parti stesse si consulteranno con spirito amichevole allo scopo di trovare un'adeguata soluzione, facendo ricorso, ove occorra, ad una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna di esse.

Se la Commissione di Conciliazione non raggiunge un accordo, essa nominerà una terza persona che adempirà alle funzioni di arbitro unico emanando una decisione definitiva e vincolante per i due Governi.

Articolo 9.

Il presente Accordo entrerà in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1960 ed avrà validità fino al 30 giugno 1962.

Sei mesi prima della scadenza i due Governi potranno nagoziare un nuovo Accordo che entrerà in vigore al termine di validità del presente.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 26 aprile 1961, in duplice esemplare.

Per il Governo italiano
CARLO RUSSO

Per il Governo somalo
ABDULLE MOHAMUD MOHAMED

3. - **Accordo culturale** (Roma, 26 aprile 1961).

Il Governo italiano ed il Governo somalo, convinti che una sempre maggiore collaborazione fra i due popoli nel campo culturale gioverà in modo particolare a rinsaldare i loro legami di amicizia e ad approfondire ed estendere la loro reciproca conoscenza, hanno deciso di concludere un Accordo Culturale, ispirato ai principi di una stretta cooperazione, ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà mantenere e stabilire nel territorio dell'altra scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè altri organismi culturali, in conformità con le norme vigenti nei due Paesi.

Dette istituzioni saranno esenti dalle imposte dirette sugli immobili di loro proprietà e sui redditi ad essi relativi, per la parte in cui questi siano adibiti a scopi culturali; sarranno esenti altresì dalle imposte per il trasferimento dei diritti di proprietà sul suolo e sugli edifici destinati a loro sede.

Il materiale educativo e didattico ad esse destinato ed il loro arredamento non saranno assoggettati a diritti nè a restrizioni doganali.

Articolo 2.

A richiesta di ciascuna delle Parti contraenti, le disposizioni di cui all'art. 1 si applicheranno nel territorio dell'altra alle scuole ed agli istituti il cui carattere ed indirizzo didattico si uniformino a quelli delle organizzazioni educative e scolastiche statali della Parte richiedente.

Articolo 3.

Le Parti contraenti si impegnano ad esaminare, entro i limiti consentiti dalle rispettive legislazioni, la possibilità di riconoscere, sia ai fini scolastici e sia ai fini dell'esercizio professionale, i titoli intermedi e finali rilasciati dagli istituti di cui agli articoli 1 e 2.

Sarà del pari studiata da ciascuna delle Parti contraenti la possibilità di concedere un eguale riconocimento ai titoli di studio intermedi e finali rilasciati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell'altra.

Articolo 4.

Le Parti contraenti si impegnano a favorire e facilitare nella più ampia misura possibile la cooperazione culturale, scientifica, tecnica e sportiva fra i due Paesi, mediante:

a) l'invio di docenti, di conferenzieri, di studiosi e tecnici;

b) la concessione di sovvenzioni di studio;

c) lo scambio di pubblicazioni culturali, scientifiche ed artistiche sia di organi ed enti governativi che di istituti autonomi;

d) manifestazioni d'arte, teatrali, musicali, settimane del libro e cinematografiche, nonchè altre iniziative che a giudizio della Commissione Mista di cui all'art. 7 potranno essere utili ai fini della collaborazione culturale fra le due Parti;

e) speciali accordi per quanto concerne la loro collaborazione nei settori della radio, della televisione, della cinematografia e del turismo;

f) lo svolgimento di incontri e di gare fra sportivi ed ogni altra iniziativa atta ad intensificare le relazioni fra i due Paesi nel campo dell'educazione fisica e dello sport.

Articolo 5.

Ciascuna delle Parti contraenti faciliterà la diffusione dei libri, periodici, dischi e nastri magnetici prodotti nell'altra.

Articolo 6.

Il Governo italiano si propone di concedere premi, sovvenzioni e borse di studio da assegnare a cittadini somali che intendono recarsi in Italia per frequentare corsi presso istituti di insegnamento, effettuare ricerche o comunque perfezionare la loro preparazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica.

L'assegnazione e l'amministrazione delle borse di studio sono oggetto del regolamento allegato al presente Accordo.

Articolo 7.

Per l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi, che potranno avvalersi dell'assistenza di esperti.

Essa avrà fra l'altro l'incarico di controllare il regolare funzionamento del presente Accordo, di facilitare l'esecuzione e di studiare e promuovere tutte quelle iniziative che potranno dimostrarsi utili per una sempre più efficace collaborazione culturale fra i due Paesi.

La Commissione Mista si riunirà quando ritenuto necessario alternativamente a Roma ed a Mogadicio.

La Commissione Mista istituirà a sua volta una Segreteria permanente con sede a Mogadiscio che assicurerà la continuità dei lavori della Commissione.

Articolo 8.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo; tuttavia potrà essere denunciato da una delle Parti contraenti con preavviso di sei mesi.

L'Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Mogadiscio.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il 26 aprile 1961.

Per il Governo italiano
CARLO RUSSO

Per il Governo somalo
ABDULLE MOHAMUD MOHAMED

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ITALIANE A FAVORE DI STUDIOSI SOMALI.

1. - Per dare esecuzione a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Somalia firmato a Roma il 26 aprile 1961 verrà istituita una Commissione Mista con sede a Mogadiscio.

2. - La Commissione arà composta da un funzionario naminato dal Ministero della Pubblica Istruzione somalo e da uno nominato dall'Ambasciatore d'Italia in Mogadiscio, i quali potranno farsi assistere da esperti.

3. - La Commissione provvederà annualmente a fissare il programma, il numero e l'entità delle borse di studio che il Governo italiano si impegna a concedere a cittadini somali che intendano recarsi in Italia per frequentare regolari corsi presso istituti di insegnamento italiani. Le borse di studio hanno la durata massima di un anno accademico (1° novembre - 31 ottobre), ma potranno esere rinnovate.

4. - La Commisione assegnerà le borse di cui trattasi tenendo in particolar modo presente la necessità di intensificare la preparazione di laureati e di specialisti in quei rami in cui attualmente la Somalia ha maggiore e più urgente bisogno di personale specializzato.

5. - Le borse di cui trattasi saranno in prevalenza riservate a studenti (dell'età dai 18 ai 30 anni) che aspireranno a compiere un intero ciclo di studi sino al conseguimento della laurea o del diploma rilasciati da Università, Accademie Militari ed Istituti equiparati.

Potranno tuttavia accordarsi sovvenzioni di diversa durata a laureati (dell'età dai 22 ai 35 anni) che intendano compiere studi di perfezionamento presso istituti di insegnamento superiori ed a tecnici e operai (dell'età dai 18 ai 35 anni) che intendano compiere periodi di addestramento e di osservazione presso istituti di specializzazione industriale, agricola e tecnica, come presso aziende pubbliche o private.

6. - Tuttavia, durante i primi anni di applicazione del presente Regolamento avranno precedenza gli studenti che già hanno iniziato dei regolari corsi di studio in Italia in modo che essi possano essere messi in grado di completare gli studi fino al conseguimento della laurea.

Non potranno però di regola essere rinnovate borse di studio agli studenti fuori corso o a coloro che nel precedente anno scolastico non abbiano conseguito un buon profitto negli studi.

7. - L'ammontare annuo di ciascuna borsa di studio verrà fissato dalla Commissione tenendo conto delle esigenze scolastiche e della natura e della durata dei corsi prescelti. In ogni caso però esso non potrà mai superare la somma di lire un milione, comprensiva di ogni spesa ordinaria e straordinaria, incluse quelle di viaggi di andata e di ritorno.

8. - Al termine di ogni anno la Commissione esaminerà il rendiconto della gestione del fondo destinato a borse di studio, trasferendo all'esercizio finanziario successivo le eventuali rimanenze (attive e passive).

Roma, 26 aprile 1961.

III.

Accordi tra l'U.R.S.S. e la Somalia

1. - **Accordo sulla collaborazione economica e tecnica** (Mosca, 2 giugno 1961).

Il Governo della Repubblica Somala e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

considerati i rapporti di amicizia esistenti fra la Repubblica Somala e la Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

informandosi alla reciproca volontà di allacciare e sviluppare una collaborazione economica e tecnica fondata sui principi della parità, della non ingerenza negli affari interni e del pieno rispetto della dignità nazionale e della sovranità di entrambi i paesi e allo scopo di promuovere la realizzazione dei piani di sviluppo dell'economia nazionale della Repubblica Somala e di assicurare un maggiore benessere al popolo somalo,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, venendo incontro al desiderio del Governo della Repubblica Somala si dichiara disposto a prestare alla Repubblica Somala assistenza economica e tecnica nello sviluppo dell'agricoltura mediante l'organizzazione di tre aziende di stato: una azienda specializzata nella coltivazione dei cereali con fattorie di bestiame di razza e con una scuola per la formazione di specialisti d'agricoltura; una azienda specializzata nella coltivazione del cotone con i rispettivi impianti di irrigazione; una azienda specializzata